



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N°27/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi;

- VISTA** l'ordinanza n° 33/97 in data 4 ottobre 1997 di questo Ufficio con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento delle unità da pesca abilitate all'esercizio delle pesca costiera locale e ravvicinata;
- VISTA** l'ordinanza n° 26/96 in data 26.04.1996 della Capitaneria di Porto di Ravenna nonché le Ordinanze dei Compartimenti marittimi limitrofi disciplinanti le tabelle minime di armamento delle unità da pesca;
- RITENUTA** la necessità di rideterminare le tabelle minime di armamento stabilite con l'ordinanza n° 33/97 con particolare riferimento ai profili di rischio e alle peculiari modalità di svolgimento della pesca a strascico, volante a coppia e vongolara;
- CONSIDERATO** che il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità da pesca facenti base nei porti di giurisdizione debba ispirarsi principalmente al criterio del sicuro esercizio del lavoro in mare;
- VISTA** la circolare titolo "Personale Marittimo" serie "tabelle di armamento", n.001 emessa in data 20.10.2010 dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – reparto VI – ufficio 4° (Personale Marittimo) contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21) come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)" nella quale si sottolinea la necessità di garantire *"che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi connessi all'esercizio della nave in relazione al tipo di servizio cui l'unità è adibita"*;
- CONSIDERATO** che per le unità di cui al punto 2) – A) della circolare in questione, non rientranti nel campo di applicazione della stessa, le tabelle di armamento devono essere determinate dalle competenti Autorità Marittime, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza applicabili;
- SENTITE** le associazioni di categoria interessate, i rappresentanti delle maggiori associazioni sindacali, gli armatori nonché rappresentanze della marineria interessata in occasione delle riunioni tenutesi in data 19.01.2011 e 02.02.2011 nel corso delle quali sono state analizzate le problematiche applicative della nuova tabella d'armamento con particolare riferimento alla difficile congiuntura economica;
- VISTO:** il Dispaccio n° 6221034 in data 09.06.1992 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Pesca Marittima avente come oggetto "Classificazione navi adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura – imbarco personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione del prodotto";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 05.08.2002 n° 218, relativo al Regolamento di Sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 giugno 1999 n° 271, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di unità da pesca;
- VISTO:** l'articolo 201 del Regolamento di Sicurezza approvato con D.P.R. 08.11.1991, n° 435 nel quale si dispone che l'equipaggio deve essere numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo;
- VISTA** l'art. 6 del D.lvo n. 108 2005 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)", nel quale si stabilisce la *"necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta"*;
- VISTI:** gli articoli 164 e 317 e 1221 del codice della navigazione e gli articoli 59, 261, 264 e 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- VISTO** Il D.M. 26/07/1995 "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";
- VISTA** la L. 1085 del 27 dicembre 1977 art. 5 che disciplina il servizio di vedetta a bordo delle unità navali;

- VISTO:** il documento “Analisi degli incidenti marittimi delle unità da pesca nazionali 2006/2009” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal quale si evince:
- 1) l'elevato numero di sinistri occorsi nel Compartimento Marittimo di Ravenna nel periodo di analisi;
 - 2) l'incidenza del “fattore umano” nei casi di sinistro per collisione ed affondamento (cause maggioritarie di sinistro);
 - 3) l'alta percentuale di collisioni avvenute per inidoneità del servizio di vedetta;
- VISTO** Il rapporto finale del progetto di ricerca sui “*Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi. Comparto: Pesca marittima professionale*” condotto dal CNR-ISMAR di Ancona che fa parte della banca dati dei “Profili di Rischio di Comparto-INAIL”, nel quale sono analiticamente esposti i profili di rischio in ogni singola fase del ciclo produttivo (trasferimento-cala-traino-recupero-cernita) in funzione del peculiare contemporaneo esercizio delle professioni di navigante e pescatore da svolgersi anche in orario notturno e, talvolta, in condizioni meteo marine non favorevoli;
- VISTI:** i recenti infortuni occorsi nel Circondario Marittimo di Porto Garibaldi e relativi ad unità da pesca di tonnellaggio inferiore alle 10 t.s.l. armate con un unico membro di equipaggio e impegnate nella pesca a strascico;
- VISTA:** la nota assunta a prot. 1220 del 25/02/2011 inviata da Agci AGRITAL-FEDERCOPECA-LEGAPESCA recante proposte relative alla emananda Ordinanza da ritenersi solo parzialmente accoglibile;
- VISTO:** il pertinente quesito prot. 3546 in data 14/07/2010 dell'Ufficio Locale Marittimo di Goro;
- VISTA** la nota prot. 1466 del 09/03/2011 di questo Comando;

ORDINA

Articolo 1

La composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata iscritte nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi, in mancanza di contratti di lavoro che prevedano tabelle d'armamento superiori è determinata secondo le tabelle in allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante.

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e se rilasciate saranno ritirate.

Articolo 2

La tabella di cui al precedente articolo 1 deve essere tenuta a bordo, allegata al ruolino d'equipaggio, per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Articolo 3

In considerazione di quanto rappresentato dalle associazioni di categoria nel corso delle riunioni sopra richiamate circa le difficoltà di reperire nell'immediatezza personale idoneo da imbarcare sulle unità da pesca a strascico/volante nonché di modificare repentinamente l'assetto imprenditoriale e armatoriale corrente, la presente tabella d'armamento entrerà in vigore **a partire dal primo gennaio 2012** abrogando e sostituendo, in pari data, l'Ordinanza n° 33/97 emessa in data 4 ottobre 1997 da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

Porto Garibaldi, li: 30.06.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Sebastiano CARTA

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ED EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE IN ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE E DRAGA IDRAULICA"		
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
M/barche fino a 5 TSL	n. 2 marittimi ovvero n. 1 marittimo	- n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista ovvero - n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ed esclusivamente in orario diurno
M/barche da 5 a 25 TSL per la pesca costiera locale	n. 2 marittimi	- n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista ovvero - n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/barche da 5 a 25 TSL per la pesca costiera ravvicinata	n. 2 marittimi	- n°1 capo barca e n°1 motorista abilitato ovvero - n°1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/barche superiori a 25 tsl fino a 60 tsl(*)	n. 3 marittimi	- n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozz o; - n°1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n°2 marittimi: n°1 comandante e n°1 motorista, oppure n°2 marittimi: n°1 comandante anche con il titolo di macchina e n°1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.
M/barche superiori a 60 tsl fino a 100 tsl	n. 4 marittimi	n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 mecc. navale di 2 cl., n°1 marinaio e n°1 mozzo; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n°3 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°1 mozzo;
M/barche superiori a 100 tsl fino a 150 tsl	n°5 marittimi	n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale 2^ classe, n°1 all. motorista-giov. macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n°4 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°2 marittimi di coperta.
La presente tabella è così integrata, modificata:		
- quando l'attività di pesca supera le 24 ore giornaliere deve essere imbarcato n°1 marittimo con la qualifica di marò/cuoco in aggiunta ai marinai previsti; - per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima è di n°6 marittimi: comandante, n°1 motorista, n°2 marinai, n°1 giov./mac china-all/motorista e n°1 mozzo.); (*)il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi dell'articolo 261 del R. C. N.; (*)il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi dell'articolo 273 del R.C.N..		

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 27/2011

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ED EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE IN ATTIVITA' DI PESCA CON SISTEMI DIVERSI DALLO: "STRASCICO, VOLANTE E DRAGA IDRAULICA" COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA			
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE	
Barche a remi	n. 1 marittimo	Conduttore	
M/barche fino a 10 TSL	n. 2 marittimi ovvero n. 1 marittimo	• n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista • n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione	
M/barche da 10 a 20 TSL	n. 2 marittimi ovvero n. 1 marittimo	• n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista • n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione	
Sulle unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura o molluschicoltura può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, e purché siano soddisfatte le norme sulla sicurezza della navigazione della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Sulle medesime unità può essere imbarcato personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco da presentare preventivamente all'Ufficio Marittimo competente, fermo restando l'obbligo di comunicare giornalmente al predetto Ufficio, anche per le vie brevi o telefonicamente, i nominativi delle persone utilizzate ed iscritte nel predetto elenco. Il personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa.			

Porto Garibaldi, li: 30.06.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Sebastiano CARTA